

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Profit Investment SIM SpA, in liquidazione/ Stefano Ossi e a.

(Causa C-366/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Nozione di «decisioni incompatibili» — Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri — Condizioni della proroga di competenza — Clausola attributiva di competenza — Nozione di «materia contrattuale» — Verifica dell'assenza di vincolo contrattuale valido)

(2016/C 211/03)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: Profit Investment SIM SpA, in liquidazione

Convenuti: Stefano Ossi, Commerzbank Brand Dresdner Bank AG, Andrea Mirone, Eugenio Magli, Francesco Redi, Profit Holding SpA, in liquidazione, Redi & Partners Ltd, Enrico Fiore, E3 SA

Dispositivo

1) L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che:

- in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito dall'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell'emissione dei titoli sul mercato primario menziona l'accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto;
- una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatta dall'emittente di detti titoli, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato — circostanza che incombe al giudice nazionale verificare —, anzitutto, che tale clausola è valida nel rapporto tra l'emittente e tale intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola, e
- l'inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato — circostanza che spetta al giudice nazionale verificare —, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall'altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.

2) L'articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che le azioni dirette a ottenere l'annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione.

3) L'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d'incompatibilità, non è sufficiente che l'eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana — Italia) — Puligienica Facility Esco SpA (PFE)/Airgest SpA

(Causa C-689/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici di servizi — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 1, paragrafi 1 e 3 — Procedure di ricorso — Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta — Ricorso incidentale dell'aggiudicatario — Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare preliminarmente il ricorso incidentale e, se quest'ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso principale irricevibile, senza esame nel merito — Compatibilità con il diritto dell'Unione — Articolo 267 TFUE — Principio del primato del diritto dell'Unione — Principio di diritto enunciato con decisione dell'adunanza plenaria dell'organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato membro — Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni del suddetto organo giurisdizionale — Obbligo della sezione investita di una questione attinente al diritto dell'Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell'adunanza plenaria, di rinviare a quest'ultima tale questione — Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudiziale)

(2016/C 211/04)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parti

Ricorrente: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

Convenuta: Airgest SpA

Nei confronti di: Gestione Servizi Ambientali Srl (GSA), Zenith Services Group Srl (ZS)

Dispositivo

1) L'articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che ostia a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l'esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.